PROT. 35494 **Ordinanza n. 146**

Rocca di Papa, 31/12/2020

Oggetto: **Ordinanza sindacale di adozione di adeguate misure di sicurezza, con il divieto di utilizzo di petardi e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.**

IL SINDACO

Premesso che la L. n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con Decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'Interno con D.M. del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana per gestire le attività di prevenzione e contrasto anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano.

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico possono provocare morte e danni fisici di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico delle persone e animali ed inoltre provocare inquinamento e fenomeno di degrado urbano per possibili danni al patrimonio pubblico e deturpano il suolo pubblico.

Condivisa l'esigenza tutelata dalle norme innanzi citate di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale.

Preso atto che nel territorio comunale possono esserci comportamenti scorretti legati all'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

Ritenuto necessario eliminare l'uso incontrollato degli stessi.

Vista la Circolare dell'11/01/2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del TULPS.

Visto il D.Lgs. del 03/04/2006 e s.m.e.i..

Visti gli art. 7bis, 50 e 50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge del 24/07/2008 n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92.

Vista la Legge n. 689/1981.

ORDINA

Il divieto far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, accendere lanterne luminose in luoghi coperti o scoperti, pubblici, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti persone, zone boscate sia all'interno che all'esterno del Parco Regionale dei Castelli Romani, fatto salvo ove siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Che il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito dalla dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, che non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo.

Di non utilizzare – per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati – prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, nelle piazze e vie di tutto il centro urbano di Rocca di Papa, per il periodo dal 31/12/2020 al 02/01/2021.

INFORMA CHE

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, di un importo compreso tra € 25 e € 250, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.e.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 c. 5 della predetta Legge, fatte salve inoltre eventuali sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge.

Il Corpo di Polizia Locale, la Forza Pubblica in generale, l'A.N.P.A.N.A. ed eventuali corpi di vigilanza privata, eventualmente opportunamente convenzionati, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente sia notificata:

- alla Prefettura di Roma;
- al Comando di Polizia Locale di Rocca di Papa;
- alla Stazione Carabinieri di Rocca di Papa;
- al Commissariato della Polizia di Stato di Frascati;
- alla Cittadinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 e ss.mm.ii. In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1189. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Rocca di Papa.

Il Sindaco

Veronica Cimino

Firmato digitalmente da
VERONICA CIMINO
CN = CIMINO VERONICA
O = COMUNE ROCCA DI PAPA
C = IT